

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forli', Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forli', Via Mastro Giorgio n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2016-333 del 23/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 18/09/2015, acquisita ai Prot. Com.li 79541 e 79572 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 81269 e 81288, da **SO.F.TER. S.p.A.**, nella persona del Legale Rappresentante Italo Carfagnini, con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 19/10/2015 Prot. Com.le 89457, acquisita al Prot. Prov.le 901972015, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 16/11/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì nota ad aggiornamento dei dati catastali, acquisita al Prot. Com.le 98896 ed al Prot. Prov.le 97744/2015;

Atteso che in data 16/11/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisito al Prot. Com.le 98908 ed al Prot. Prov.le 97749/2015;

Considerato che in data 20/11/2015 ed in data 24/11/2015 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita ai Prot. Prov.li 99229 e 100051/2015;

Dato atto che con Atto Prot. Com.le 103510 del 27/11/2015, acquisito al Prot. Prov.le 101391/2015, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Visto che con nota Prot. Prov.le 103501 del 04/12/2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 23/12/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito allo scarico di acque reflue in fognatura, il Comune di Forlì non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito. E' stata comunque data lettura del parere espresso da Arpa su richiesta del Comune, che risulta favorevole con prescrizioni;
- in merito alla comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, la responsabile dell'endoprocedimento ha evidenziato che le aree dedicate alla messa in riserva sono state variate e ridotte di dimensioni. Ha chiesto pertanto di verificare l'idoneità di tali aree rispetto ai quantitativi autorizzati come stoccaggio istantaneo. I rappresentanti della ditta hanno dichiarato che avrebbero provveduto a verificare tale aspetto e si sono impegnati a trasmettere il relativo aggiornamento della planimetria e dell'allegato 1;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 21/12/15 ha comunicato che *“la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora. Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere”*;
- Ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della integrazione relativa al recupero rifiuti e della autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Forlì.

Atteso che in data 30/12/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi, acquisito al Prot. Com.le 113069 ed al Prot. Prov.le 110349 del 31/12/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che in merito all'impatto acustico, in data 19/01/2016 con nota Prot. Com.le 3680, acquisita da Arpae al PGFC 583 del 19/01/016, ad oggetto "*PARERE ACUSTICO - AUA Ditta SOFTER SPA – Via Mastro Giorgio, 1 – RIF. PG. 0079541/15.*" il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: "*Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora ; viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 23/12/2015; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio Prot. Prov.le 3949 del 29/01/2016 a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade Cesena della Provincia di Forlì-Cesena ad oggetto "*D.P.R. 13.03.2013 n. 59. Ditta SO.F.TER. S.p.A. con sede legale e impianto in Comune di Forlì – Via Mastro Giorgio n. 1. Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti plastici (R13-R3).*", acquisito da Arpae al PGFC 1320 del 02/02/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali: Atto Prot. Com.le 5497 del 26/01/2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto "*AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA NERA TIPO A CON RECAPITO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE DI FORLÌ - PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE. DITTA: SO.F.TER S.P.A. SITO IN VIA MASTROGIORGIO N. 1– Foglio 155 particelle 15 – 327 - 368*" - corredato di apposita planimetria di riferimento, pervenuto in data 28/01/2016 ed acquisito al PGFC 1053/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate negli allegati A, B, C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 463 del 20/12/2010 prot. prov.le 122201/10, così come successivamente modificata con atto n. 390 del 28/08/2012 prot. prov.le 57077/11, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- iscrizione n. 486 del 25/05/2012, prot. prov.le n. 54751/12, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico n° 31 del 20/04/2015 rilasciata dal Comune di Forlì;
- autorizzazione allo scarico n° 382 del 22/09/2011 rilasciata dal Comune di Forlì;

Considerato che in data 03/12/2015, Prot. Prov.le 103310/2015, è stata acquisita l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i. relativa alla ditta in oggetto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.

59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SO.F.TER. S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SO.F.TER. S.p.A.** (C.F. 09211800157), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1, **per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione a emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", ALLEGATO B "RECUPERO RIFIUTI", ALLEGATO C e Relativa Planimetria "SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI"**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, alla Provincia di Forlì-Cesena, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena di Arpae
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 463 del 20/12/2010 prot. n. 122201/10 con validità di 15 anni da tale data, successivamente aggiornato con atto n. 390 del 28/08/2012 prot. n. 57077/11.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richiesti il rinnovo della precedente autorizzazione e contestualmente le seguenti modifiche:

- dismissione della produzione MATER BI;
- spostamento taglio in acqua LINEA Q0 su LINEA Q2, con ridenominazione delle relative emissioni E34 e E35 senza ulteriori modifiche;
- trasferimento taglio in acqua Linea 1 Materbi Cap. M in Cap. L reparto SBS, con ridenominazione della relativa emissione E37 senza ulteriori modifiche;
- riattivazione della emissione E35 dopo la comunicazione di sospensione del 21/5/13;
- proseguimento della condizione di inattività del taglio in acqua di cui alla emissione E38, dalla cui denominazione viene eliminato il riferimento MATER BI;
- riutilizzo del silos precedentemente utilizzato nella produzione MATER BI per lo stoccaggio di granuli di PP non polverulenti, con conseguente dismissione della emissione denominata ES7 CAP.M – FILTRO SILOS AMIDO;
- inserimento di due nuove emissioni EL9 e EL10 derivanti da laboratorio ricerche.

Con e-mail del 28/10/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria inerente:

- le modifiche prospettate nella documentazione allegata alla istanza di AUA;
- con riferimento a tutte le emissioni dello stabilimento, la verifica della necessità di aggiornamento dei valori limite attualmente prescritti, alla luce delle modifiche apportate in tal senso dalla DGR 2236/09 e s.m.i.

In merito alle operazioni di macinazione di scarti di materiali termoplastici (attività di recupero rifiuti non pericolosi), tenuto conto che:

- tale attività è svolta all'interno dell'azienda mediante due mulini, in assenza di captazione, aspirazione e convogliamento degli eventuali inquinanti prodotti;
- i criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, al punto 4.5.3 "MISCELAZIONE, GRANULAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI" prevedono che le polveri prodotte siano captate, aspirate e convogliate all'esterno, prevedendo uno specifico valore limite in emissione;

il responsabile dell'endoprocedimento in data 16/10/2015 ha ritenuto opportuno chiedere un parere alla Azienda USL circa l'obbligo o meno per la Ditta di captare, aspirare e convogliare all'esterno gli effluenti prodotti dalla attività di cui sopra, in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Nella stessa nota si specificava che *"in mancanza di un'indicazione in merito entro la data della seduta della Conferenza di Servizi si riterrà accettabile la situazione prospettata dalla Ditta"*.

Con PEC del 24/11/15 prot. Prov. 100051/15, il SUAP del Comune di Forlì ha inoltrato una comunicazione della Ditta inerente l'inserimento di una nuova attività con emissioni "scarsamente rilevanti" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art. 269 comma 1, avvalendosi della procedura prevista al punto 13 lettera A. dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. utilizzando a tale scopo lo specifico modello 2B. Nello specifico trattasi di 1 nuova emissione EL11 "Aspirazioni melt index – controllo qualità" non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06

e s.m.i., proveniente da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/12/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE N. E1 Aspirazione trafile SBS cap. L

EMISSIONE N. E3 – Aspirazione trafile TPE cap. L

EMISSIONE N. E19 – Aspirazione trafile TPE cap. L

L'attività è compresa al punto 4.5.6 “Preparazione mescole a base di gomma solida per la produzione di articoli vari” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e alla lettera B dell'Allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limiti più restrittivi previsti al succitato Allegato 4.4 alla D.G.R. 2236/09 e smi per i parametri Polveri totali e Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) pari a, rispettivamente, 10 mg/Nmc e 20 mg/Nmc. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle emissioni (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistenti ma precedentemente assoggettate a valori limite meno restrittivi. Successivamente si procederà come di seguito indicato:

- E1 - gli autocontrolli dovranno essere effettuati con una periodicità annuale;
- E3 ed E19 - considerato che su ciascuna emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 DGR 960/99 la ditta è esonerata dall’autocontrollo annuale per il parametro polveri, che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpa delle verifiche periodiche degli impianti di abbattimento. Tali verifiche dovranno avere una periodicità almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di pulizia automatica ad aria compressa. Per quanto concerne il parametro “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” gli autocontrolli dovranno essere effettuati con una periodicità annuale.

EMISSIONE N. E2 – pesatura SBS cap. L

EMISSIONE N. E4 - box colori SBS cap. L

EMISSIONE N. E20 – bilancia insacchiatrice SBS cap. L

EMISSIONE N. E21 – insacchiatrice automatica cap. L

EMISSIONE N. E24 – insacchiatrice automatica TPE cap. L

EMISSIONE N. E28 – reparto ETP cap. Q Linee Q1, Q2

EMISSIONE N. E29 - reparto SBS cap. L

EMISSIONE N. E30 - reparto ETP cap. Q linee Q3 – Q7

EMISSIONE N. E33 - reparto ETP cap Q linea Q0

EMISSIONE N. E36 - dosaggio additivi reparto POLIAMMIDE capannone M

EMISSIONI N. ES1, ES2, ES3, ES4 – filtro silo cap. Q

EMISSIONI N. ES5, ES6 – filtro silo cap. L

L'attività è compresa al punto 4.5.1 “Carico, scarico, movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e alla lettera B dell'Allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo previsto al succitato Allegato 4.4 alla D.G.R. 2236/09 e smi per il parametro Polveri totali, pari a 10 mg/Nmc. In merito ai controlli si precisa quanto di seguito indicato:

- E2 e E4 - entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle emissioni (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistenti ma

precedentemente assoggettate a valori limite meno restrittivi. Successivamente gli autocontrolli dovranno essere effettuati con una periodicità annuale;

- E20, E21, E24, E28, E29, E30, E33 e E36 - entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle emissioni (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistenti ma precedentemente assoggettate a valori limite meno restrittivi. Successivamente, considerato che su ciascuna emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 DGR 960/99 la ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro polveri, che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpa delle verifiche periodiche degli impianti di abbattimento. Tali verifiche dovranno avere una periodicità almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di pulizia automatica ad aria compressa;
- ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6 - considerato che su ciascuna emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 DGR 960/99 la ditta è esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro polveri, che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpa delle verifiche periodiche degli impianti di abbattimento. Tali verifiche dovranno avere una periodicità almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di pulizia automatica ad aria compressa.

EMISSIONE N. E23 – scarico filiere ETP cap. Q

EMISSIONE N. E31 scarico trafilato reparto POLIAMMIDE cap. M

L'attività è compresa al punto 4.5.6 “Preparazione mescole a base di gomma solida per la produzione di articoli vari” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e alla lettera B dell'Allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo previsto al succitato Allegato 4.4 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) pari a 20 mg/Nmc. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle emissioni (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistenti ma precedentemente assoggettate a valori limite meno restrittivi. Successivamente gli autocontrolli dovranno essere effettuati con una periodicità annuale.

EMISSIONE N. E27 forno pulizia filtri - In questo punto confluiscono gli effluenti provenienti dalla fase di Pulizia filtri consistente nella funzionalità di un Forno elettrico per pulizia dei residui plastici da filtri di estrusori ed altri piccoli componenti di macchine da estrusione. Non sono presenti composti clorurati. Impianto di Abbattimento: Post Combustore riscaldato elettricamente. Tale attività non risulta compresa nei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, né nella alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si confermano i valori limite e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, riportati nella seguente tabella:

Inquinante	Conc max mg/mc
Polveri totali	50
Ossidi di azoto	500
Sostanze Organiche Volatili (come Cot)	50

EMISSIONE E26 – taglio in acqua LINEA B cap. L

EMISSIONE E34 – taglio in acqua LINEA Q1 cap. Q

EMISSIONE E35 – taglio in acqua LINEA Q2 cap. Q

EMISSIONE E37 – taglio in acqua LINEA D1 SBS cap. L

EMISSIONE E38 – taglio in acqua REPARTO POLIAMMIDE cap. M

EMISSIONE E39 – taglio in acqua LINEA Q3 cap. Q

Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

Macinazione di scarti di materiali termoplastici (attività di recupero rifiuti non pericolosi) - preso atto che l'Azienda USL non ha fatto pervenire alcun contributo in merito, si ritengono accettabili le modalità proposte dalla Ditta.

EMISSIONE EL9 – laboratorio ricerche – aspirazione reometro

EMISSIONE EL10 – laboratorio ricerche – ventilazione armadio reagenti

EMISSIONE EL11 – aspirazioni melt index – controllo qualità

Tali emissioni sono classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/12/15 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 23/12/15, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data in data 18/09/2015 P.G.N. 79541, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EL1 – LABORATORIO CAP. Q – Pressa prova iniezione

EL2 – LABORATORIO CAP. Q – Cappa su muffola

EL3 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente

EL4 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente

EL5 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente

EL6 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente

EL7 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente

EL8 – LABORATORIO CAP. M – Cappa su muffola

EL9 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazione reometro

EL10 – LABORATORIO RICERCHE – Ventilazione armadio reagenti

EL11 – ASPIRAZIONI MELT INDEX – Controllo qualità

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ET1 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO UFFICI (176,8 kW, a metano)

ET2 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (31 kW, a metano)

ET3 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (34,8 kW, a metano)

ET4 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (345 kW, a metano)

ET5 - CALDAIA SERVIZI REP. M (21 kW, a metano)

ET6 - CALDAIA SERVIZI REP. L (21 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva < 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

E26 – TAGLIO IN ACQUA LIBEA B CAP. L

E34 – TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q1

E35 – TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q2

E37 – TAGLIO IN ACQUA LINEA D1 SBS CAP. L

E38 – TAGLIO IN ACQUA REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

E39 – TAGLIO IN ACQUA LINEA Q3 CAP. Q

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 - ASPIRAZIONE TRAFILE SBS CAP. L

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 - PESATURA SBS CAP. L

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 3 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 -BOX COLORI SBS CAP. L

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 19 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 20 – BILANCIA INSACCATRICE SBS CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 21 – INSACCATRICE AUTOMATICA CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 23 - SCARICO FILIERE ETP CAP. Q

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 20 mg/Nmc

EMISSIONE N. 24 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 27 – FORNO PULIZIA FILTRI

Impianto di abbattimento: post-combustore

Portata massima	110	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

EMISSIONE N. 28 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q1, Q2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 29 – REPARTO SBS CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 30 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q3-Q7

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 31 - SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 33 – REPARTO ETP CAP. Q LINEA Q0

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 36 – DOSAGGIO ADDITIVI REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. ES1 – ES2 – ES3 - ES4 (Cap. Q) – ES5 – ES6 (Cap. L) – FILTRI SILOS

Impianti di abbattimento: filtri a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	0,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Relativamente alla **emissione N. 23**, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché siano evitati episodi di esalazioni maleodoranti. Nel caso si verificassero episodi di esalazioni maleodoranti, dovrà essere prevista una soluzione impiantistica atta a prevenire tali eventi. Dovrà essere effettuata una periodica e corretta manutenzione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi affinché sia garantito il buon funzionamento dello stesso. La rigenerazione dei carboni attivi dovrà avvenire secondo i seguenti termini:
 - controllo periodico della pressione differenziale (perdite di carico);
 - pulizia periodica o sostituzione dei prefiltri, del coalescer e del diffusore meccanico;
 - rigenerazione del carbone al raggiungimento di una perdita di carico prefissata;
 - autocontrollo annuale delle emissioni;
 - i dati dei controlli e della rigenerazione devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 7**.
4. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 3 e N. 19** (esistenti ma precedentemente assoggettate a valori limite meno restrittivi per i parametri “Polveri totali” e “Composti organici volatili espressi come C-organico totale”), **N. 23 e N. 31** (esistenti ma precedentemente assoggettate a un valore limite meno restrittivo per il parametro “Composti organici volatili espressi come C-organico totale”), **N. 2, N. 4, N. 20, N. 21, N. 24, N. 28, N. 29, N. 30, N. 33, N. 36** (esistenti ma precedentemente assoggettate a un valore limite meno restrittivo per il parametro “Polveri totali”), eventualmente sostituibili con controlli recenti. Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 3 e N. 19** (per il solo parametro “Composti organici volatili espressi come C-organico totale”), **N. 1, N. 2, N. 4, N. 23, N. 27 e N. 31** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
6. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 3 e N. 19** (per il solo parametro “Polveri totali), **N. 20, N. 21, N. 24, N. 28, N. 29, N. 30, N. 33, N. 36, N. ES1, N. ES2, N. ES3, N. ES4, N. ES5, N. ES6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 7**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione

degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 3, N. 19, N. 20, N. 21, N. 24, N. 28, N. 29, N. 30, N. 33, N. 36, N. ES1, N. ES2, N. ES3, N. ES4, N. ES5, N. ES6**, così come richiesto al precedente punto 6.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta **SO.F.TER. S.p.A.** risulta iscritta al n. 486 del 25.05.2012, prot. prov.le n. 54751/12, del registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che l'impianto è stato preventivamente assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) conclusasi con D.G.P. n. 372/81826 del 24.08.2010, con l'esclusione, in considerazione dei limitati impatti attesi, dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla D.G.P. n. 372/81826 del 24.08.2010 relativa alla verifica di assoggettabilità (screening);

Dato atto che il rinnovo in oggetto non comporta alcuna modifica rispetto alla iscrizione vigente ad eccezione della diversa collocazione dei settori dedicati alla messa in riserva dei rifiuti e che nella documentazione, acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 81269 del 18.09.2015, il legale rappresentante della ditta in oggetto dichiara tra l'altro che l'attività non è soggetta alla verifica di VIA di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi presso la Provincia di Forlì-Cesena in data 23.12.2015, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione integrativa volontaria relativamente al recupero rifiuti e dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune;

Dato atto che la documentazione integrativa presentata dalla ditta in oggetto acquisita al prot. prov.le n. 110349 del 31.12.2015 e al prot. Arpa n. 209 del 08.01.2016, soddisfa quanto richiesto nella suddetta seduta della Conferenza in materia di rifiuti;

Visto il parere del Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica in merito alla conformità urbanistica dell'attività in oggetto, acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 98659 del 19.11.2015, da cui risulta in particolare quanto segue:

- *“la sede dell'attività aziendale risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento, disciplinata specificatamente dall'art. 60 delle Norme del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);*
- *ai sensi dell'art. 4 Usi delle Norme di RUE, per le zonizzazioni produttive D1.2 la destinazione funzionale adeguata all'attività di recupero rifiuti è compresa nell'Uso U56 - Deposito e selezione di materiali di recupero (rottamazione e altri);*
- *ai sensi dell'art. 56 delle Norme di RUE, all'interno della detta sottozona D1.2 l'Uso U56 è ammesso solo quale uso associato, ovvero in misura non superiore al 30% della potenzialità edificatoria dell'area di intervento (ai sensi dell'art. 5 comma 2 delle Norme di RUE), così come sul 30% delle aree cortilizie;*

SI DICHIARA

- *la compatibilità urbanistica dell'attività di recupero di rifiuti nel sito catastalmente distinto al Fg. 155 partt. 15, 268, 327, 360 e 361, fermo restando il rispetto del sopra richiamato limite del 30% di cui all'art. 5 co. 2 (definizione di uso associato) e all'art. 56 comma 1 (usi ammessi in zone D) delle Norme di RUE. [...]*

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 110349 del 31.12.2015 denominato "Recupero Rifiuti Ciclo Materiali e Aree di deposito", datato 28.12.2015, scala 1:2000, a firma dell'ing. G. Lombardi

PRESCRIZIONI

- A) La ditta **SO.F.TER. S.p.A.**, avente sede legale in Comune di Forlì – Via Mastro Giorgio n. 1, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- B) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nel Comune di **Forlì (FC) – Via Mastro Giorgio n. 1**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	150102	R3-R13	400	1.000	1.000
6.2 - Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche	070213, 120105	R3-R13	5.000	17.000	17.000

- C) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- D) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- E) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 65712 del 30.07.2015 presentata dal Sig. CARFAGNINI ITALO nato a Termoli (CB) il 31/01/1943 residente a Forlì in via Albonetti, 07 in qualità di Legale Rappresentante della ditta “SO.F.TER. S.P.A.”, tesa ad ottenere l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento dove si svolge l’attività di produzione di materie plastiche in forme primarie, sito in via Mastrogiorgio n. 1 Foglio 155 particelle 15, 327, 368 ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere ARPA Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 107165 del 10.12.2015;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 107940 del 11.12.2015;
- Visti gli atti del Comune di Forlì con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto:
n° 635 del 30.07.2002 e successivi atti di rinnovo: n° 351 del 20.06.2007. n° 185 del 20.07.2010, n° 31 del 20.04.2015;
n° 591 del 01.10.2007, rinnovato con atto n° 382 del 22.09.2011;
- Atteso che con la richiesta di AUA si prevedono modifiche a quanto precedentemente autorizzato, dovendo realizzare un terzo scarico di acque reflue industriali derivate dal procedimento produttivo analogo a quello che da cui provengono agli scarichi 1 e 2.
- Rilevato che:
 - gli scarichi di cui si tratta si immettono in pubblica fognatura in due diversi punti e non è possibile realizzare un unico punto di immissione a causa delle caratteristiche strutturali dell’insediamento;
 - su ognuna delle tre condotte fognarie interne che convogliano i reflui industriali da scaricare sono presenti sistemi di trattamento costituiti da pozzetti con griglia di trattenimento granuli, pozzetti trappola per oli e pozzetti finali di prelievo campioni.
 - lo scarico 1 è formato dai reflui del capannone denominato L, lo scarico 2 è formato dai reflui del capannone denominato M e il nuovo scarico 3 è formato dai reflui del capannone denominato Q-R;
 - i reflui degli scarichi 1 e 2 si immettono in pubblica fognatura nello stesso punto;
 - i reflui dei tre scarichi derivano dallo stesso procedimento produttivo suddiviso in più linee di lavorazione in tre diversi fabbricati.
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;

- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|---|
| - Responsabile dello scarico: | Carfagnini Italo |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Mastrogiorgio, 1 |
| - Destinazione dell'insediamento: | Produzione di granuli termoplastici |
| - Classificazione dello scarico: | Acque reflue industriali: da raffreddamento di granuli termoplastici; |
| - Potenzialità dell'insediamento | 15400 mc/anno |
| - Recettore dello scarico: | fognatura nera tipo A |
| - Sistemi di trattamento prima dello scarico: | pozzetti con griglia di trattenimento granuli e pozzetti disoliatori. |

2. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPA

Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, BOD5, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Cadmio, Cromo totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .

3. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da acque di raffreddamento granuli termoplastici, così distinti:

- scarico n. 1 capannone L (esistente) afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Selva pari a 7200 mc/anno - 31 mc/g;

- scarico n. 2 capannone M (da ripristinare) afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi pari a 2200 mc/anno, 9,4 mc/g;

- scarico n. 3 capannone Q-R (nuovo) afferenti alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi pari a 6000 mc/anno, 25,5 mc/g.

4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato in corrispondenza dei punti di prelievo scarichi n. 1, 2 e 3.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile su tutti i terminali di allaccio alla rete fognaria stradale;

griglie trattenimento granuli (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetti trappola (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.

6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

8. HERA, e ARPA a mezzo di incaricati possono, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.

9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
12. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
13. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
16. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
17. I pozzetti d'ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
18. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
19. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
20. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
21. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi

di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
24. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
25. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: schema di rete fognaria

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.